



DIOCESI DI AOSTA

Ufficio pastorale per la famiglia e la terza età

346 6241276

# NULLITÀ MATRIMONIALE

I PROCESSI PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ MATRIMONIALE  
TRA CODICE DI DIRITTO CANONICO, RIFORMA DEL 2015  
ED ESORTAZIONE APOSTOLICA *AMORIS LAETITIA*

**AVV. ROBERTO COSTAMAGNA**

PATRONO STABILE PRESSO IL  
TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO PIEMONTESE



*Bernardino Luini, Sposalizio della Vergine, Santuario Beata Vergine dei Miracoli di Saronno*

**Venerdì 8 giugno 2018 - Ore 20,30**  
**Salone del Vescovado di Aosta**

# **NULLITÀ MATRIMONIALE**

## **I PROCESSI PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ MATRIMONIALE TRA CODICE DI DIRITTO CANONICO, RIFORMA DEL 2015 ED ESORTAZIONE APOSTOLICA *AMORIS LAETITIA***

ROBERTO COSTAMAGNA

### **Introduzione**

Ringrazio S.E. Mons. Franco Lovignana per la sua presenza e per le generose parole che mi ha rivolto e i Responsabili dell'Ufficio per la Pastorale Familiare della Diocesi di Aosta per l'invito. Ringrazio le molte persone intervenute questa sera. La diocesi di Aosta è una realtà ecclesiale per me familiare: da quasi dieci anni svolgo, come Patrono Stabile, i colloqui preliminari e informativi in questa Curia.

La mia esposizione avrà un taglio pratico-introduttivo e non accademico; avrà il tono del colloquio, quindi invito i presenti, che ringrazio, al dialogo e al confronto. Tratterò argomenti forse in parte scontati sui quali diversi dei qualificati presenti potrebbero dire di più e molto meglio del relatore.

È raro che un giurista canonista parli di questioni canonistiche ad una platea ecclesiale ordinaria composta di ministri ordinati (vescovi, preti e diaconi), persone consacrate e laici; di solito il canonista parla ad un pubblico di specialisti. Perché questo? C'è una forte allergia al diritto canonico.

### **1. Perché il diritto nella Chiesa?**

Vale la pena ricordare che in vari periodi storici vi sono state ondate di insofferenza al diritto canonico, con ricorrenti moti di spiritualismo e antigiuridismo. Le correnti antigiuridiche (gnosticismo, i movimenti spiritualisti medievali, riforma luterana e infine l'antigiuridismo di matrice sessantottina post Vaticano II) hanno di fatto, nel corso della storia, riproposto la medesima istanza: la concezione di una Chiesa puramente carismatica e spirituale.

Ma il diritto è essenziale alla vita della Chiesa. La preoccupazione per la disciplina ecclesiastica, per l'obbedienza, per l'unità visibile della compagine ecclesiale è sempre stata percepita nella Chiesa come qualcosa di inseparabile rispetto alla sua stessa missione di salvezza.

Giovanni Paolo II ricordava che fin dalla sua origine, in costante fedeltà al suo Fondatore, la Chiesa ha avuto delle leggi della sacra disciplina che favorissero la missione salvifica. Ciò per due ragioni: 1) perché la Chiesa oltre ad avere un respiro spirituale e celeste, è altrettanto chiaramente una compagine sociale e visibile che

deve essere organizzata; 2) perché le mutue relazioni tra i fedeli possano essere regolate secondo giustizia.

Queste considerazioni costituiscono dottrina cattolica tradizionale che è impossibile mettere in discussione. Da ultimo il Concilio Vaticano II (cfr. LG8; OT16) espone a più riprese che la Chiesa è al tempo stesso realtà visibile e invisibile, spirituale e sociale, carismatica e istituzionale, sacramentale e giuridica, divina e umana. Questa duplice componente, sappiamo, è distinguibile ma inseparabile, e quindi anche nel diritto ecclesiale si integrano la legge divina e il diritto umano, e perciò la comunità visibile è arricchita dai beni celesti.

Diritto come guardiano della comunione: Von Balthasar affermava (Parigi, 1969) che nella Chiesa intesa come “communio” il diritto canonico ha la funzione di garantire il proprio essere e permanere “comunità dell’amore” che Gesù Cristo ha mostrato agli uomini e che ha donato ai discepoli attraverso lo Spirito Santo. Von Balthasar diceva incisivamente all’indomani del Concilio: *“Le droit de l’Eglise est le gardien de la Communio”* (Simposio organizzato a Parigi dall’Accademia internazionale delle scienze religiose, 1969).

A mo’ di esempio ricordo l’importanza delle Regole monastiche (che sono disciplina ecclesiastica e quindi diritto canonico a tutti gli effetti) nella preservazione della comunione ecclesiale.

Il diritto ecclesiale è un diritto nel quale giustizia e carità vanno d’accordo, dove equità e misericordia sono da sempre criteri ermeneutici. Siamo tutti d’accordo che il legalismo è la morte del diritto e la negazione della giustizia; che vedere il diritto canonico come sterile formalismo burocratico è una rappresentazione caricaturale dello stesso.

## **2. Perché la Chiesa stabilisce ciò che è o non è matrimonio?**

Anche nella disciplina del matrimonio si realizza questa duplice realtà (visibile e invisibile, spirituale e sociale, carismatica e istituzionale, sacramentale e giuridica, divina e umana) che si è visto caratterizzare la Chiesa e il suo diritto. Il matrimonio canonico è allo stesso tempo nell’ordine della natura e nell’ordine della grazia (n. 48 GS: ordine della creazione e ordine della redenzione).

La Chiesa, nell’esercizio del suo compito di insegnare (funzione profetica), ha la pretesa di proporre e spiegare ai fedeli la dottrina cristiana sul matrimonio, e quindi ciò che è e ciò che non è matrimonio. Questa non è una conferenza sul matrimonio canonico, ma non posso esimermi dal dire sinteticamente che il diritto della Chiesa, nel definire e considerare il matrimonio, attinge a piene mani dalla dottrina sul matrimonio espressa nel Concilio Vaticano II. Non a caso Giovanni Paolo II ha definito il Codice di Diritto Canonico del 1983 come l’ultimo atto del Concilio Vaticano II.

La definizione canonica di matrimonio (can. 1055) e l’esposizione di quelli che sono i beni e le proprietà essenziali dello stesso (can. 1055-1056) si ispirano

direttamente a GS 48, oltre ovviamente a radicarsi nella tradizione della Chiesa: quindi la concezione biblica, l'insegnamento patristico, la teologia scolastica e il magistero dei pontefici e dei concili (Concilio di Trento in particolare), il Codex del 1917, le acquisizioni della teologia sacramentaria degli ultimi decenni.

Norme cerniera del diritto matrimoniale canonico: can. 1055-1056.

Il "processicolo" matrimoniale (esame degli sposi: can. 1067, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza Episcopale). Necessità di compilarlo con scrupolo e coscienza.

### **3. Perché il procedimento di accertamento della nullità matrimoniale?**

Nella sua funzione d'insegnare (*munus docendi*) la Chiesa ha il compito di spiegare che cosa è matrimonio; nella sua funzione di santificare (*munus sanctificandi*) la Chiesa ha il compito di celebrare il sacramento del matrimonio; nella sua funzione di governare o pascere il Popolo di Dio (*munus regendi*) la Chiesa ha il compito di stabilire quando il matrimonio è nullo.

Un inciso: talvolta si contrappone, a torto, il diritto canonico alla pastorale, come se fossero due cose diverse o persino due opposti. Giovanni Paolo II ha detto più volte, richiamando il Concilio, che non sono soltanto pastorali i *munera docendi* e *sanctificandi*, ma con essi e non meno di essi è ugualmente pastorale il *munus regendi*, che il Concilio più volentieri chiama *pascendi* (cfr. Allocuzione ai partecipanti al convegno per il decimo anniversario dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico, 25.4.1993, in AAS 86[1994], p. 244-248).

Il matrimonio è nullo (can. 1089; can. 1160) quando manca di uno dei requisiti essenziali (consenso delle parti; abilità giuridica, forma canonica).

I capi di nullità matrimoniale. Classificazione: vizio e difetto del consenso (simulazione, errore, violenza e dolo, condizione, can. 1095, impedimenti).

La forma canonica del matrimonio.

La consumazione del matrimonio e lo scioglimento per rato e non consumato.

Cenni allo scioglimento del matrimonio per privilegio paolino e *in favorem fidei*.

### **4. Il sistema processuale delineato dal Codice**

Il processo è dato dall'insieme degli strumenti tecnici di cui gode un ordinamento per garantire la sua applicazione ai casi concreti risolvendo le eventuali controversie giuridiche (Arroba Conde). A livello teorico la concezione più convincente del processo tra le varie ipotizzate (processo come contratto, processo come rapporto giuridico, processo come situazione giuridica, ecc.) è quella che fa capo alla teoria dell'istituzione giuridica: il processo è un'istituzione a sostegno di una finalità direttamente pubblica e cioè la composizione delle controversie in modo pacifico, che risponda a giustizia e verità. Questo fine istituzionale dà origine a obblighi e diritti.

Il diritto processuale è quella parte dell'ordinamento giuridico destinata a risolvere le controversie in modo autorevole. La Chiesa giudica per diritto proprio ed esclusivo

le cause che riguardano le cose spirituali e annesse alle spirituali e che concernono la violazione delle leggi ecclesiastiche (can. 1401).

### Il sistema giudiziario ecclesiale

Il giudice è colui che esercita la potestà giudiziale, ossia l'organo deputato a esaminare e a definire la controversia sottoposta alla sua valutazione, applicando la legge al caso concreto.

□ **Tribunali di prima istanza:** in ciascuna diocesi e per tutte la generalità delle cause, salvo quelle eccettuate di diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o tramite altri (can. 1419). Ogni vescovo diocesano è tenuto a costituire un Vicario giudiziale (can. 1420) con potestà ordinaria per giudicare (figura distinta dal Vicario generale). L'obbligo di costituire il vicario giudiziale dipende da ragioni di opportunità pastorale (evitare che il vescovo di sponga nell'assumere decisioni) e da ragioni di competenza professionale nel settore giuridico-canonico. Il Vescovo può comunque riservare a sé la trattazione di alcune cause.

Più vescovi diocesani possono volontariamente, con l'approvazione della sede apostolica, costituire nelle loro diocesi un unico tribunale di prima istanza (can. 1423).

Al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate le cause sulla validità della sacra ordinazione; sulla validità del matrimonio; le cause penali per i delitti più gravi.

□ **Tribunali di seconda istanza:** dal tribunale del vescovo suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita; nelle cause trattate in prima istanza avanti al metropolita si appella al tribunale che il metropolita, con l'approvazione della Sede Apostolica, abbia stabilmente designato (can. 1438). Se fu costituito un tribunale unico di prima istanza per più diocesi, la conferenza episcopale deve costituire con l'approvazione della Sede Apostolica un tribunale di seconda istanza (can. 1439).

□ **Tribunali apostolici:** per principio generale (can. 331, can. 1442) il Papa è giudice supremo di tutto il mondo cattolico; il Romano Pontefice può giudicare personalmente o attraverso i tribunali ordinari della sede apostolica oppure a mezzo di giudici da lui delegati.

Il Tribunale Apostolico della Rota Romana è il tribunale ordinario per ricevere gli appelli rivolti al Romano Pontefice (can. 1443). La Rota giudica in seconda istanza le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza; in terza e ulteriore istanza le cause già giudicate dalla stessa Rota e da qualunque altro tribunale, salvo che la cosa sia già passata in giudicato (can. 1444). La Rota giudica le procedure per dispensa da matrimonio rato e non consumato e quelle per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giudica le querele di nullità e le richieste di *restitutio in integrum*; i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la Rota Romana rifiutò di ammettere a nuovo esame; le eccezioni di sospetto e altre cause contro gli uditori della Rota; i conflitti di competenza; i ricorsi giudiziali amministrativi contro atti di potestà amministrativa ecclesiastica. Spetta inoltre al Tribunale vigilare sulla retta amministrazione della giustizia, prorogare la competenza dei tribunali; promuovere e approvare l'erezione dei tribunali (can. 1445).

\* **Avvocati:** l'avvocato è la persona che interviene nel processo in aiuto della parte prestando ad essa l'assistenza tecnica, al fine di esercitare la difesa in maniera adeguata. L'avvocato ecclesiastico ha l'obbligo istituzionale e deontologico di cercare la verità nell'ambito del proprio ruolo. Il can. 1490 prevede l'istituzione, in ogni tribunale, di patroni stabili, pagati dal Tribunale, che esercitano la funzione di avvocati e procuratori.

\* **Difensore del vincolo:** è un ufficio stabile che opera nelle cause relative alla nullità della sacra ordinazione o alla nullità o allo scioglimento del matrimonio. Il DdV deve presentare ed esporre tutti gli argomenti che si possono ragionevolmente addurre contro la nullità o lo scioglimento.

\* **Promotore di giustizia:** nelle cause dove il bene pubblico può essere messo in pericolo e per le cause penali di costituisca il promotore di giustizia, che ha per ufficio il dovere di tutelare il bene pubblico (can. 1430). In concreto il promotore di giustizia agisce nelle cause penali nelle quali esercita l'azione criminale presentando il libello accusatorio al giudice.

\* **Notaio di causa:** in qualunque processo sia presente il notaio che redige i verbali e gli atti che, da lui sottoscritti, fanno pubblica fede (can. 1437).

\* **Periti:** si deve ricorrere all'opera dei periti ogniqualvolta è necessario il loro esame e voto fondato sulle regole della tecnica o della scienza, per provare qualche fatto o per determinare la vera natura di una cosa (can. 1574).

Cenni di procedura (gradi del processo, durata, costi) nelle cause di nullità matrimoniale in Piemonte e Valle d'Aosta.

Cenni alla delibazione della sentenza ecclesiastica

## **5. Il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia del 2014 e del 2015**

Orientamenti generali per la Chiesa universale stabiliti dai Padri sinodali nel Sinodo ordinario e in quello straordinario; questi orientamenti si possono leggere, per i cattolici italiani, con quelli emersi nel Convegno ecclesiale di Firenze (cfr. temi: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare; sintesi → in Gesù Cristo il nuovo umanesimo).

Indicazioni in sintesi relative al processo di nullità matrimoniale → snellezza, giusto processo; professionalità degli operatori; garanzie; *favor veritatis*, accessibilità ed economicità del sistema giustizia; trasparenza.

Alcune caratteristiche del giusto processo: suo fondamento naturale, inseparabilità tra giustizia del procedimento e giustizia della decisione; esercizio necessario del diritto di difesa; principio del contraddittorio, imparzialità e professionalità dell'organo giudicante; accertamento razionale dei fatti; rispetto del principio di legalità nel decidere e nel procedere. Questi principi erano già stati affermati nella Istruzione *Dignitas Connubii* del 2005.

Conferma della dottrina dell'indissolubilità del matrimonio

## **6. Il Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* dell'8.9.2015 (datato 15.8.2015)**

Il Papa Francesco ha cercato di ovviare alla lunga durata dei processi, di consentire un accesso più agevole alla giustizia ecclesiastica, di responsabilizzare il ruolo dei vescovi nello svolgimento dei processi, di assicurare prossimità in senso fisico e morale.

Principi ispiratori della riforma del processo: celerità; semplicità; prossimità; economicità.

Conferma della via strettamente giudiziale e non amministrativa (maggior garanzia per il principio di legalità; fedeltà alla *quaestio iuris*; certezza morale rispetto alla *quaestio facti*). Un processo amministrativo darebbe maggiore discrezionalità nel decidere e nel procedere, che mal si addice a cause di bene pubblico come quelle matrimoniali.

Ampliamento dei titoli di competenza; facoltatività dell'appello.

Cenni al processo più breve (can. 1683): giudica direttamente il vescovo, coadiuvato da un istruttore e da un assessore; la domanda deve essere proposta congiuntamente o almeno con adesione; presenza di circostanze oggettive che non richiedano una inchiesta più accurata e rendano manifesta la nullità. La decisione di accoglimento deve essere supportata da certezza morale.

Processo breve non è un mezzo processuale per una verità distorta e a buon mercato. Non è l'omologo cattolico del "divorzio breve" introdotto nel 2015 dal legislatore italiano.

## **7. *Amoris Laetitia* (Esortazione Apostolica del 19.3.2016): considerazioni giuridiche**

Capitolo VIII: problemi interpretativi; raccordo tra n. 244 AL e art. 2 RP del MIDI (indagine previa e pastorale; servizio giuridico-pastorale di indagine pregiudiziale da svolgere nell'ambito della pastorale diocesana unitaria).

*Via caritatis* (n. 306 AL): evitare gli estremi dell'indagine accusatoria e del buonismo. La domanda di partenza dell'accompagnamento non deve essere "che cosa hai fatto?", ma "dove vuoi andare?".

Storie personali e non casi giuridici: collegamento con i criteri presenti nella Lettera pastorale 2017/2018 del Vescovo di Aosta (*Ma che cos'è questo per tanta gente?*): cura per le relazioni: è nella relazione che ci costruiamo come persone e come cristiani. E' nella relazione che ci esprimiamo come educatori e come annunciatori del Vangelo,

generando umanità e fede. Per abitare cristianamente le relazioni occorre prima farsi abitare da Cristo: solo la grazia divina può restituirci la capacità di costruire relazioni armoniche.

## **8. Nota pastorale dei Vescovi del Piemonte e della Valle d'Aosta:**

### *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito (16.1.2018)*

Accompagnare, discernere, integrare: percorso pastorale delicato, dal svolgere con la virtù della prudenza.

Discernere: sia in AL che nella Nota dei Vescovi del 16.1.2018 si parla dell'ascolto di un coniuge. Probabilmente vi è un grande assente, l'altro coniuge.

Esortazione Apostolica *Gaudete et exsultate* (19.3.2018): i due nemici attuali della santità vengono individuati nello gnosticismo e nel pelagianesimo.

Lo gnosticismo viene inteso dal Papa quale fede rinchiusa nel soggettivismo dove interessa una determinata esperienza o una serie di ragionamenti o conoscenze, dove il soggetto rimane in definitiva chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti. Questo gnosticismo può toccare anche il discernimento sulla propria situazione personale e familiare.

Il Papa parla di una mente senza Dio e senza carne. Possiamo fare un serio discernimento senza Dio e senza l'altro? Possiamo fare un discernimento disincarnato dalla realtà oggettiva? Vi è il rischio di un soggettivismo.

Non entro nella problematica che gli esperti di teologia sacramentaria e di teologia morale si stanno ponendo circa il rapporto tra il percorso di cui al cap. VIII e il foro interno.

## **9. Considerazioni ecclesologiche sul contesto socio-religioso attuale ai fini dell'applicazione di MIDI e AL**

*Liber Pastoralis* di mons. Brambilla, vescovo di Novara e vice-pres. CEI (p. 16-17): la fede di oggi è impoverita, è apprezzata prevalentemente come religione terapeutica, cioè per la sua capacità di guarire, rasserenare, unificare la vita, dare fiducia e speranza dentro la forma frammentata e dispersa della vita postmoderna. La Chiesa è vista come stazione di soccorso, come croce rossa dei mali sociali, Questa religione sembra prevalentemente a servizio del sentimento del sacro e del bisogno di solidarietà. Quando la Chiesa svolge questo servizio terapeutico, che è sicuramente uno dei suoi compiti, ottiene il massimo di audience. Ma questo "servizio terapeutico" non ha senso se non rimanda al servizio più grande e più profondo, quello di soddisfare il bisogno principale dell'uomo, cioè il desiderio di Dio. La religione terapeutica deve evolvere in fede che ci lega al Signore.

Non usiamo il processo canonico di nullità in questa unica prospettiva: come cura palliativa di un'infelicità temporanea e superficiale (ad es: l'impossibilità di accedere a nuove nozze), senza preoccuparci di curare il male più grande e più radicato (la scarsa unione con Cristo).

Non possiamo avere paura della verità.



Misericordia e verità: San Tommaso d'Aquino (*Super Evangelium Matthaei*, cap. 5 lectio 2): *iustitia sine misericordia crudelitas est; misericordia sine iustitia mater est dissolutionis*.

Il prof. Eduardo Baura all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese (*Il processo di nullità del matrimonio: tra diritto, pastorale e misericordia*) ha detto: la finalità del processo, come quella di tutti gli istituti canonici, è pastorale ossia la salvezza delle anime. Si snatura il processo, potendo arrivare perfino a renderlo falso, quando ciò che si cerca non è tanto la verità in ordine alla salvezza quanto la possibilità di accedere a seconde nozze, molto spesso per legittimare una situazione di fatto. Il solo abbinamento del processo di nullità alla necessità di "regolarizzare" una seconda unione contribuisce al discredito del sistema e in ultima analisi alla scarsa credibilità della Chiesa nel suo impegno per annunciare la verità sul matrimonio e sulla famiglia.

Nel prospettare ai fedeli l'accesso al processo di nullità matrimoniale non bisogna ingenerare false speranze. L'obiettivo del processo, che è uno strumento, è quello di cercare la verità. La speranza non può essere riposta in uno strumento. Mi richiamo alle conclusioni di una conferenza tenuta qualche settimana fa dal biblista Romano Penna nella mia diocesi di Alba: "nell'ottica cristiana è solo la fede a generare la speranza, la quale del resto non è altro che un suo risvolto proiettato sul futuro" (R. Penna, *La speranza cristiana è innestata sulla fede. Il pensiero di san Paolo*). Alle stesse conclusioni era pervenuto Benedetto XVI nella lettera *Spe Salvi* del 2007 e, più recentemente, la Congregazione per la Dottrina della Fede con la lettera *Placuit Deo* (1.3.2018) su alcuni aspetti della salvezza cristiana.

## Conclusioni

Metodo della pastorale matrimoniale e della pastorale giudiziaria: accompagnare, discernere, integrare

Raccordo tra pastorale giudiziaria e pastorale matrimoniale → sinodalità: la sinodalità è una realtà che va oltre la collegialità (che di fatto, in ecclesiologia, si restringe al livello episcopale). Si distingue dal concetto di democrazia, che riguarda il detentore del potere e la sua origine. La sinodalità è un "andare insieme" (synodos), una responsabilità comune di tutti, a seconda dei carismi di ciascuno. È un cammino insieme verso la decisione, dove ognuno deve mettersi in ascolto per ricercare la verità e il bene della Chiesa. Il consenso sinodale non dipende tanto dal numero dei voti, ma dalla convergenza spirituale verso l'unità (cfr. Commissione Teologica Internazionale: *La Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, pubblicata nel marzo 2018 con il placet del Papa). La sinodalità è una dimensione operativa essenziale della chiesa e non semplice slogan. Si deve esercitare in questo delicato campo di applicazione di AL e nel raccordo tra la stessa e la prassi giudiziaria.

Finalità: salvezza (can. 1752: la salvezza delle anime deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema). Questo principio (*salus animarum suprema lex est*) non va concepito come salute dello stato d'animo o dell'umore, e quindi il processo canonico non va

visto come ausilio terapeutico per “sentirsi spiritualmente bene”, per raggiungere un discreto benessere ed equilibrio (E. Baura). Questi sono gli ideali della società postmoderna dominata dal sentimentalismo e dal pensiero liquido che ha tra i suoi pilastri l’assenza di appartenenza e l’assenza di doveri verso gli altri. L’attività pastorale non ha come finalità di condurre le persone a sentirsi in pace con se stesse, ma di portarle in Paradiso!

Il processo canonico di nullità matrimoniale deve essere interpretato come una *chance* di evangelizzazione e di incontro del fedele con Cristo. Il processo è strumento per la verità, non cura palliativa. In quest’ottica il processo canonico deve essere visto nella prospettiva della **salvezza delle persone** che vi si accostano e, visto che abbiamo parlato di spirito sinodale, della **comunione nella Chiesa**.

Natale Bussi, nel suo *Mistero cristiano* (p. 157), afferma che gli elementi istituzionali, ministeriali, esterni e visibili della Chiesa, tra cui la giurisdizione, cui risponde la disciplina od osservanza delle leggi, sono mezzi produttivi e manifestazioni visibili della comunione interiore.

Il criterio di comunione offre criteri operativi per chi, come noi, opera nella pastorale matrimoniale e negli uffici giudiziari.

Le persone investite di uffici e ministeri nella Chiesa devono sentirsi, a imitazione di Cristo (da cui hanno ricevuto la missione) umili servitori di tale comunione mistica. Sia chi esercita ministeri sia chi fruisce di questi ministeri, osservando le leggi, deve realizzare queste cose con intima adesione di mente e di cuore. Diversamente gli atti esterni, invece di manifestare la comunione interiore (la realtà mistica della Chiesa), costituirebbero una finzione e un corpo senz’anima. Come quando il dogma è senza la fede, il sacramento senza la grazia, la legge senza l’amore, così gli elementi di giurisdizione sono istituzioni prive di vita se non manifestano la comunione interiore. È il criterio generale della superiorità della comunione sull’istituzione che fa sì, in base alla dottrina conciliare, che vi sia priorità della *res* sul *sacramentum*, della grazia sui mezzi di grazia, della salvezza sui ministeri e sulle istituzioni ordinati a procurarla (N. Bussi, *Mistero cristiano*, p. 158).

Ciò, detto in modo più semplice, per ricordarci che il nostro è un servizio alle persone e alla Chiesa.

Grazie